Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento si rende opportuno al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi) per l'anno d'imposta 2024.

Con il presente disegno di legge si interviene, quindi, inserendo l'art. 2 bis nella legge regionale 28 dicembre 2023 n. 19, Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024, uniformando la normativa regionale ai tre scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale attuativa della riforma fiscale di cui alla Legge n.111 del 09.08.2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*) per il solo anno d'imposta 2024, e abrogando il comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge in quanto tale comma prevedeva una maggiorazione all'aliquota di base dell'addizionale regionale all'Irpef con riferimento al secondo scaglione di reddito pari a 0,56 punti percentuali.

L'articolo 3, del richiamato decreto legislativo dispone che le Regioni provvedano ad adottare il relativo provvedimento entro il 15 aprile 2024, per l'anno d'imposta 2024, in deroga al termine del 31 dicembre di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

Il Legislatore statale sta procedendo a dare attuazione alla Legge n. 111 del 09.08.2023 (*Delega al Governo per la riforma fiscale*) e ha adottato, tra gli altri, il decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023.

In particolare, l'articolo 5 della Legge n. 111/2023 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" prevede al comma 1 lettera a)

1): "la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di

reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità".

Il decreto legislativo n. 216/2023 non ha modificato l'art. 11 del DPR 917/1986 (TUIR) ma ha disposto, solo per l'anno 2024, l'introduzione di tre scaglioni reddituali e delle relative aliquote dando attuazione al principio sopraindicato.

Anche Regione Liguria, per il solo anno 2024, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, ritiene di ridurre in via eccezionale e limitatamente all'anno in corso, gli scaglioni da quattro a tre adeguandosi all'ordinamento statale, e conseguentemente modificando anche le proprie aliquote calibrandole sui tre nuovi scaglioni di reddito previsti, ottenendo in questo modo una chiara riduzione della pressione fiscale sui redditi sino a 28.000,00.

Le nuove disposizioni regionali assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede un'abrogazione espressa del comma 2 della precedente disposizione (comma 2 dell'art. 3, della l.r. 19/2023) in materia di determinazione delle aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2024, in quanto la norma introdotta con il presente disegno di legge è più favorevole per i redditi sino a euro 28.000,00 a cui viene azzerata e non solamente diminuita la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale.

Articolo 3

L'articolo 3 reca la norma finanziaria.

Articolo 4

L'articolo 4 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 28 dicembre 2023, n. 19, (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)))

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)), è inserito il seguente:

"Art.2 bis

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – adeguamento all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi)

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023, per l'anno d'imposta 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, è determinata sugli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023, secondo le seguenti misure, rispetto all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
 - a) per i redditi sino a 28.000,00 euro: 0,00 per cento;
 - b) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 50.000,00 euro: 1,95 per cento;
 - c) per i redditi oltre 50.000,00 euro: 2,00 per cento.".

Articolo 2

(Abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 19/2023 è abrogato.

Articolo 3

(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.300.000,00 (ventotto milioni trecentomila/00) al Titolo 01 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"; stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.300.000,00 (ventotto milioni trecentomila/00) alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.